



Municipalità 9

Pianura - Soccavo

Direzione – U.O. Attività tecniche

Ordinanza Dirigenziale n.29 del 21 Novembre 2022

Proroga fino al 31.08.2023 di un dispositivo di traffico temporaneo, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato.

IL DIRETTORE

PREMESSO che, con Ordinanza Dirigenziale n.31 del 05.07.2018, è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 dal 06 luglio 2018 prorogato con ordinanze successive, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato;

CONSIDERATO che Via Josè Maria Escrivà, appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

VISTA la nota PG/2022/828275 del 16 novembre 2022 con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Mercatale ha manifestato l'esigenza di una nuova proroga del citato dispositivo fino al 31.08.2023;

ATTESTATO che il presente documento non contiene dati personali;

LETTI

-il D.L.vo 285/92 e smi Nuovo Codice della Strada;

-Il DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

-l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n°267.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa:

prorogare fino al 31.08.2023, il dispositivo di traffico temporaneo, istituito con ordinanza dirigenziale n.31 del 05.07.2018 e già progressivamente prorogato, per la chiusura al traffico veicolare ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei veicoli per i disabili, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi temporaneamente sospesa.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da:
Direttore della Municipalità 9
col.Agliata dott. Antonietta*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. .